TESTO UNICO DI LEGGE SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA, DEGLI ONORARI E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI CULTO AL CLERO

Art. unico (Approvazione)

E' approvato l'unito testo unico, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, portando il titolo: «Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 306, foglio 89. - Mancini.

Versione in vigore dal 7 aprile 1931, non più in vigore dal 1 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero
Estremi	Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulla-liquidazione-e-concessione-dei-supplementi/approvazione-art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it